



Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 20290/2023 R.G.A.C.

Il Giudice,

preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127^{ter} c.p.c..

Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.

A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., incorporata al presente provvedimento.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
pronunzia, in data 30.5.2024, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la
seguinte

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 14049/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente

TRA

Parte_1 P.I. *P.IVA_1*, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, dagli avv.ti
ed elettivamente domiciliata presso il loro
studio [Prof. avv.] sito in
Napoli alla via giusta procura in atti

OPPONENTE

E

AVV. *Controparte_1*, C.F. *C.F._1*,
rappresentato e difeso dall'avv. presso il cui studio in
Napoli alla via è elettivamente domiciliato, giusta
procura in atti

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a d.i.; compensi di avvocato per prestazioni
giudiziali e stragiudiziali civili

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).

Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).

2. Con ricorso *ex art. 281-decies* ss. c.p.c., depositato il 5.10.2023 e regolarmente notificato tramite pec in pari data, *Parte_1* proponeva opposizione avverso il d.i. 4681/2023, depositato il 18.7.2023 e notificato il 26.7.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, all'avv. *Controparte_1*, la somma di € 22.186,76, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per l'attività giudiziale e stragiudiziale che il professionista avrebbe svolto nel proprio interesse. In particolare l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e l'infondatezza della domanda, attesa l'assenza di prova dello svolgimento delle attività descritte nel ricorso per d.i., per le quali eccepiva l'inadempimento della controparte, *ex art. 1460 c.c.*, nonché l'assenza di prova degli esborsi indicati con riferimento ad un giudizio indicato *sub A)* nel proprio atto di opposizione.

Con particolare riferimento poi al giudizio *sub B*), evidenziava l'assenza di diligenza del professionista che le avrebbe comportato un danno di circa 31.000,00 euro, da portare in compensazione rispetto al credito dell'avv. **CP_I** che, in via gradata, non poteva superare l'importo di € 10.491,12, richiesto dallo stesso professionista nel 2018.

3. Si costituiva l'opposto contestando gli avversi assunti ed ammettendo che l'importo di € 540,00, relativo ad attività stragiudiziale svolta, non era dovuto. Per la restante parte chiedeva rigettarsi l'opposizione.

4. Con decreto dell'1.3.2024 (cui si rinvia) lo scrivente chiedeva chiarimenti in ordine alla tempestività dell'opposizione, rilevava come l'art. 14 d.lgs. n. 150/11 non operasse nel caso *de quo* ed evidenziava come, per espressa previsione normativa, i procedimenti monitori e le successive opposizioni non fossero soggette alla dedotta condizione obbligatoria di procedibilità (decreto-legge. n. 132/2014 art. 3 co. 1 e 3, conv. con mod. in l. 162/2014).

5. All'udienza di comparizione veniva rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e veniva formulata una proposta conciliativa, *ex art. 185-bis c.p.c.*, pari ad € 15.000,00, ivi comprese le spese legali, anche della fase monitoria, precisando che *“la prestazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato e che le inadempienze denunciate appaiono più che altro idonee alla riduzione del compenso, qualora fondate”*.

6. Il mediatore proponeva il pagamento complessivo di € 14.000,00, oltre oneri.

6.1. Entrambe le proposte sono state accolte dall'opposto e rifiutate dall'opponente.

7. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c..

7.1. Deve, in primo luogo, rigettarsi la richiesta del doppio termine, avanzata da parte opponente, di cui all'art. 281-*duodecies* comma 4 c.p.c..

Invero, non solo non vi è alcun “*giustificato motivo*” tale da ritenere necessaria la formulata richiesta, ma quest’ultima contrasta con l’atteggiamento processuale dell’opponente, che ben avrebbe potuto introdurre il presente giudizio di opposizione con atto di citazione, non operando l’art. 14 d.lgs. n. 150/11, per quanto già precisato nel corso del processo.

8. Ciò premesso, il decreto ingiuntivo va revocato per essere stato ingiunto un importo superiore al valore della prestazione svolta dall’avv. **CP_1**.

8.1. Con riferimento all’attività *sub A*), ricorso per la dichiarazione di fallimento per fatture invase, della **██████████** srl, l’attività è documentalmente provata dalla notifica del ricorso *ex art. 15 L.F.*, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

Ne consegue che l’onorario richiesto, € 1.095,00 oltre accessori, è dovuto.

Viceversa non sono dovuti gli esborsi richiesti, pari ad € 187,45, espressamente contestati dall’opponente e non documentati.

8.2. In ordine al giudizio *sub B*), se è vero che le inadempienze del cedente **██████████** erano già state denunciate dal debitore ceduto all’avv. **CP_1**, quale difensore di **Parte_1** cessionario del credito, è anche vero che il professionista ha agito in virtù di un mandato conferito dall’opponente.

Non deve tuttavia sottacersi come l’attività svolta - che, si ripete, è di mezzi e non di risultato - è stata davvero minima, non essendo stata articolata prova per contrastare l’eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.* sollevata dal debitore ceduto.

Ugualmente, però, non può escludersi che nulla sia stato articolato in quanto le contestazioni del debitore erano in realtà del tutto fondate, come prova l’esito del giudizio.

In definitiva, appare congruo liquidare la predetta attività con i valori minimi, escludendo la fase stragiudiziale - una messa in mora - la cui attività è inglobata in quella giudiziale (scaglione € 52.000,00).

Ne discende un credito di € 4.625,00 (= 653,00+3.972,00) oltre accessori e spese, non contestate, per € 457,01.

8.2.1. E' viceversa infondata l'eccezione di compensazione per un presunto danno subito di € 31.000,00.

E' del tutto evidente che la **Pt_1** già nel 2017, all'esito della controversia comunicato dall'avv. **CP_1**, ben avrebbe potuto rivalersi, con autonomo giudizio, nei confronti della cedente **[REDACTED]** in virtù del contratto di cessione del credito e riottenere quanto complessivamente sborsato a causa delle forniture viziate che la cedente aveva eseguito in favore del ceduto.

Viceversa tale azione non è stata compita neppure allorquando i rapporti professionali si sono interrotti nel 2018.

8.3. Per quanto concerne poi l'attività stragiudiziale, ed escludendo due attività per complessivi € 540,00 che, come ammesso dall'opposto in sede di comparsa di costituzione e risposta, non erano dovuti dall'opponente, le altre prestazioni risultano provate già in sede monitoria.

L'opponente lamenta che *“le lettere spedite a mezzo raccomandata sono tornate al mittente per compiuta giacenza o per destinatario irreperibile/sconosciuto, mentre quelle trasmesse a mezzo PEC, sono state restituite nella casella del mittente con la dicitura “indirizzo non valido”.*

Trattasi di circostanze che non incidono sull'attività svolta: se il destinatario risulta irreperibile o privo di pec, non si comprende quale sia la responsabilità del professionista.

La relativa attività, tuttavia, consistita nella semplice redazione di messe in mora, appare congruo liquidarla quasi ai valori minimi.

Pertanto per sette prestazioni occorre liquidare l'importo di € 150,00 ciascuna, ossia € 1.050,00, mentre per quella del valore fino ad € 260.000,00, deve riconoscersi l'importo di € 2.160,00, ossia complessivi € 3.210,00, oltre accessori, ed € 22,30 per esborsi, non contestati.

9. E' inoltre infondata la doglianza di assenza di rendicontazione da parte dell'avv. **CP_1**, oltre che intrinsecamente contraddittoria.

L'opponente, pag. 4 della premessa dell'atto di opposizione sostiene che l'opposto ometteva tale adempimento, mentre a pag. 16 del medesimo atto si riconosce che *“l'unica comunicazione avente data certa è quella datata 30.03.2018”* che altro non è che la specifica rendicontazione richiesta con pec del 6.3.2018 contenente riserva di richiesta di pagamento degli onorari.

10. Ne consegue che il credito dell'opposto è pari ad € 8.930,00 per compensi (=1.095,00+4.625,00+3.210,00), oltre accessori, ossia rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), iva e cpa, per complessivi € 13.029,94 ed € 479,31 per esborsi, ossia € 13.509,25.

Non può sottacersi, per ultimo, che gli importi richiesti dall'opposto sono stati contestati esclusivamente con l'atto di opposizione a d.i.

Su tale importo la ricorrente, in sede monitoria, ha espressamente domandato *“**interessi legali** dalla costituzione in mora (come graniticamente affermato dalla Corte di Cassazione con Sent, 24973/22 - 24481/22 - 17122/22 - 8611/22) alla pronuncia giudiziale ed **interessi commerciali** da quest'ultima al soddisfo”*, pur potendo richiedere gli interessi più vantaggiosi di cui al d.lgs. n. 231/02.

Ad ogni modo gli interessi maturati dalla prima messa in mora del 12.10.2018 all'attualità sono pari ad € 1.209,98, ascendendo dunque il credito ad € 14.719,23, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pronuncia e fino al soddisfo.

11. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi atto dei seguenti principi di diritto, espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Il primo, secondo cui con l'opposizione a d.i. non “viene promossa” una controversia, trattandosi di una prosecuzione del giudizio monitorio e non di un giudizio impugnatorio (in tal senso già: Cass. S.U. 7 luglio 1993, n. 7448, 30 luglio 2008, n. 20604, 9 settembre 2010, n. 19246, a 10 luglio 2015, n. 14475, 18 settembre 2020, n. 1959 ed infine Cass. S.U. n. 927/2022), dovendosi dunque guardare all'esito complessivo del giudizio, e l'altro, per il quale la riduzione del *quantum* rispetto a quanto domandato con un'unica domanda, come avvenuto nel caso in esame, non consente più al giudice di disporre la compensazione,

parziale o totale, delle spese di lite (cfr. Cass. S.U. n. 32061 del 31.10.2022).

A ciò deve aggiungersi il rigetto della eccezione riconvenzionale di parte opponente, pari ad € 31.000,00, che ha comportato l'aumento dello scaglione fino ad € 52.000,00, limitatamente al giudizio di opposizione.

Conseguentemente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante l'attività processuale svolta.

11.1. Pertanto, per quanto concerne la fase monitoria, va riconosciuto l'importo di € 284,00 per compensi oltre accessori (corrispondenti ad € 414,39) ed € 145,50 per esborsi, e, per quanto riguarda il presente giudizio, deve liquidarsi l'importo di € 3.809,00 oltre accessori, ossia € 5.557,78.

12. Resta da verificare se il rifiuto della proposta conciliativa, da parte della [REDACTED] sia stato o meno ingiustificata.

La risposta deve essere positiva.

La somma complessiva dovuta all'attualità dall'opponente, per quanto appena precisato, supera dunque l'importo di € 20.000,00, pur avendo liquidato i valori minimi per tutte le attività svolte dall'opposto, anche per la difesa in questo giudizio.

Come anticipato, lo scrivente aveva proposto il pagamento della somma complessiva (di spese, ivi comprese quelle della fase monitoria, ed accessori) di € 15.000,00 (al momento della proposta conciliativa erano già maturati compensi sopra indicati, fatta esclusione per la fase decisoria del presente giudizio, pari ad € 1.453,00).

L'opponente, pertanto, ha del tutto ingiustificatamente (per quanto esposto nel corso della motivazione) rifiutato la proposta del giudice *ex art. 185-bis c.p.c.*, pur essendo stata avvisata con l'ordinanza del 14.3.2024 che *“in caso di mancata accettazione della proposta ex art. 185-bis c.p.c., ritenuta dallo scrivente magistrato non giustificata, verranno applicati gli artt. 91,92 e 96 c.p.c.”*.

12.1. Per quanto appena descritto, le difese dell'opponente si sono dimostrate del tutto pretestuose, tali da giustificare la condanna per lite temeraria, *ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, attesa la irragionevole mancata adesione alla proposta *ex art. 185-bis c.p.c.*.

Invero l'importo complessivo al quale verrà condannato la convenuta è maggiore rispetto a quanto indicato nella proposta *ex art. 185-bis c.p.c.*.

Di conseguenza il relativo rifiuto appare ingiustificato e costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).

Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).

Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna *ex art. 96, comma 3, c.p.c.* può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) revoca il d.i. n. 4681/2023 e, per l'effetto, condanna *Parte_1* al pagamento, in favore di *Controparte_1*, di € 14.719,23, accessori compresi, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pronuncia e fino al soddisfo;
- b) condanna *Parte_1* al pagamento, in favore di *CP_1* [...] delle spese di giudizio che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in € 4.238,50, di cui € 4.093,00 per compensi professionali ed € 145,50,00 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A.

e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. [REDACTED] dichiaratasi anticipataria;

- c) condanna *Parte_I* al pagamento, in favore di *CP_I* [...] dell'ulteriore importo di € 4.238,50.

Il Giudice
dott. Fabio Perrella

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.